

**RIADDEBITO
SPESE
PER LAVORO
AUTONOMO**

- L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha precisato che il riaddebito delle spese sostenute per l'uso degli immobili da parte del lavoratore autonomo non concorre alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla natura del soggetto a cui la spesa è riaddebitata. Di conseguenza, tali spese non potranno essere ritenute deducibili dal soggetto che le sostiene.

**SCISSIONE DI
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
IN SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI**

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 21/2026, ha chiarito che quando un'associazione professionale si riorganizza in società tra professionisti tramite una scissione totale, l'incasso dei crediti professionali transitanti si qualifica come reddito d'impresa e quindi non sono dovute le ritenute alla fonte.
- Nel caso in cui siano applicate le ritenute, queste saranno scomputabili da quanto dovuto a titolo di Ires.

**LOCAZIONI
BREVI
E PRESUNZIONE
DI
IMPRENDITORIALITÀ**

- L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, con il focus n. 1/2026 sulle locazioni brevi, ha precisato che, per far scattare la presunzione di imprenditorialità quando si destinano a locazione più di 2 appartamenti, è necessario verificare la disponibilità concreta dell'immobile e la produzione di reddito effettivo. Infatti, la mera potenziale disponibilità alla locazione di 3 o più appartamenti non fa scattare la presunzione e, quindi, l'obbligo di aprire una posizione Iva.

**COOPERATIVE
COMPLIANCE
PER
IMPRESE MINORI**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3.02.2026, n. 42022, fornisce il modello di adesione per il regime opzionale di cooperative compliance, che va trasmesso solamente per via telematica.
- Il regime opzionale è pensato per i soggetti minori, che non raggiungono le (maggiori) soglie che il D.Lgs. 128/2015 prevede per i soggetti più strutturati e dimensionalmente più grandi.
- Successivamente alla ricezione, l'Ufficio verifica che il Tcf sia stato redatto in maniera coerente a quanto previsto dal D.Lgs. 128/2015 e che sia stato certificato da parte di professionisti indipendenti iscritti all'Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
- L'Ufficio comunica al contribuente l'esito dell'attività di controllo entro 120 giorni dalla ricezione del modello.

**LIMITE
DI COMPENSI
DEL
FORFETARIO
E SOMME
NON DOVUTE**

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 26/2026, ha precisato che è sufficiente percepire compensi superiori a € 85.000 per uscire dal regime forfetario, anche se parte di questi sono non spettanti e restituiti. Infatti, ciò che rileva, ai fini della Certificazione Unica e della dichiarazione dei redditi sono i compensi percepiti nell'anno stesso, mentre quanto accaduto nell'anno successivo non rileva.

**DENUNCE
INAIL CON
CODICE CNEL**

- L'Inail, con la circolare n. 4/2026, ha precisato che i datori di lavoro e gli intermediari devono inserire nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e/o di malattia professionale il codice alfanumerico Cnel che identifica in maniera univoca i Ccnl depositati nell'archivio nazionale.
- In questo modo, il dato consentirà di correlare ogni evento a una specifica categoria contrattuale di riferimento.

**ULTERIORE
DETRAZIONE
EX L. 207/2024
ED ERRORE
BLOCCANTE
SULLA CU**

- Il programma di controllo delle Certificazioni Uniche 2026 (CU) scarta alcune dichiarazioni per errore bloccante se è stata erogata a un lavoratore la "somma netta", introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per ridurre il cuneo fiscale, anche in assenza di giorni lavorati.
- A tale situazione, nella sezione "somma che non concorre alla formazione del reddito" della CU, la casella numero 718 denominata "tipologia" presenta il codice "1", la casella 721 identificata con la descrizione "giorni di lavoro dipendente" è in bianco e risulta compilata la casella 725 "somma erogata".

UNIPROF SRL – Società Tra Professionisti ♦ Iscrizione Albo MB n. 007 ♦ Capitale Sociale: euro 15.500 i.v. ♦ www.uniprof.eu
SEDE: Via Milano 147, 20832 Desio (MB) - TEL: 0362 308053 - FAX 0362 620155 - PEC: uniprof srl@legalmail.it

**LIMITI AL
RISARCIMENTO
DEI DANNI
PER SINDACI
DI SOCIETÀ**

- Nella sentenza n. 1390/2026 e nell'ordinanza n. 1392/2026 la Cassazione ha stabilito che non ha applicabilità retroattiva il nuovo tetto sulle responsabilità dei sindaci delle società non quotate, di cui al novellato art. 2407, c. 2 c.c.
- L'art. 2407, c. 2 c.c. è stato profondamente modificato dalla L. 14.03.2025, n. 35, a seguito della quale, dal 12.04.2025, i membri del collegio sindacale, anche con annessa funzione di revisione, che non abbiano agito con dolo, vedono limitato il risarcimento dei danni cui possono essere chiamati (quale che ne sia la loro effettiva misura), nei confronti della società e dei suoi creditori, a "un multiplo del compenso annuo percepito" (nel dettaglio, 15 volte per compensi fino a € 10.000, 12 volte per compensi da € 10.000 a € 50.000, e 10 volte per compensi maggiori di € 50.000).

**CHIARIMENTI
SULLA
FISCALITÀ
DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE**

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2026, illustra le nuove regole sulla fiscalità degli enti del Terzo settore, in vigore dal 1.01.2026. Il documento presenta alcune variazioni rispetto alla versione originaria, frutto della fase di consultazione pubblica.
- L'art. 79 del Codice prevede che possano inquadarsi come non commerciali le attività di interesse generale svolte in sostanziale pareggio tra ricavi e "costi effettivi", oppure con un avanzo di gestione che non potrà superare il 6% per non più di 3 esercizi consecutivi.
- Inoltre, sempre in base all'art. 79 (c. 5-bis) del Codice, è consentito agli Ets di includere tra le entrate non commerciali anche il valore normale delle cessioni o prestazioni rese gratuitamente o verso corrispettivi inferiori a quelli di mercato.

**SULL'IVA
CONTINUA LA
SPERIMENTAZIONE
DELLA
PRECOMPILATA**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3.02.2026, n. 42054, comunica che anche per il 2026 proseguirà la sperimentazione dell'invio della bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale.
- Inoltre, comunica che dal 2027 sarà estesa la platea dei contribuenti interessati dalla specifica procedura di assistenza fiscale.

**CHECK-LIST
ASSIREVI PER
LA REDAZIONE
DEI BILANCI
D'ESERCIZIO**

- Assirevi ha pubblicato la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di esercizio (obbligo scaturente dagli artt. 2423 e seguenti c.c.) e la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (D.Lgs. 127/1991).

**RATING
DI LEGALITÀ**

- Con la delibera del 27.01.2026 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che entrerà in vigore il 16.03.2026.
- Tra le novità, è stato modificato l'ambito soggettivo, prevedendo che l'accesso all'indicatore premiale è destinato alle imprese che soddisfano cumulativamente 3 requisiti, ossia aver realizzato un fatturato minimo di 2 milioni di euro, avere sede operativa nel territorio nazionale e risultare iscritte nel Registro delle Imprese o nel Rea da almeno 2 anni.

**RICONGIUNZIONE
NELL'INPS DEI
CONTRIBUTI
LIBERI
PROFESSIONISTI**

- L'Inps, con circolare n. 15/2026, ha reso operativa la ricongiunzione, presso la Gestione Separata Inps, dei contributi versati in una cassa di previdenza dai liberi professionisti. La nuova facoltà può essere esercitata soltanto dai professionisti con contributi versati in una cassa successivamente al 31.03.1996, perché la Gestione Separata è operativa dal 1.04.1996, e si applica alle domande e ai ricorsi presentati dal 9.02.2026, nonché alle domande e ai ricorsi non definiti e giacenti all'Inps.

**LAVORATORI
IRREGOLARI
IN CANTIERE
E PATENTE
A CREDITI**

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 609/2026, ha chiarito che quando si impiegano più addetti irregolari in un cantiere edile non si beneficia della norma calmieratrice secondo la quale, se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Di conseguenza, se il datore di lavoro era in possesso della patente con 30 crediti, scenderà sotto la soglia di 15 necessaria per operare nei cantieri.

**TESTO UNICO
IVA**

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10/2026 contenente il nuovo Testo Unico Iva, che è già in vigore, ma sarà applicabile dal 1.01.2027. Il testo riordina e coordina tutta la normativa vigente.
- Nel testo non hanno trovato posto le disposizioni sull'accertamento e sulla riscossione contenute nel D.P.R. 633/1972, poiché saranno collocate in altri testi unici dedicati a tali materie. Al contrario, è stata innestata anche la normativa sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/1993.

UNIPROF SRL – Società Tra Professionisti ♦ Iscrizione Albo MB n. 007 ♦ Capitale Sociale: euro 15.500 i.v. ♦ www.uniprof.eu
SEDE: Via Milano 147, 20832 Desio (MB) - TEL: 0362 308053 - FAX 0362 620155 - PEC: uniprofsrl@legalmail.it

**RESPONSABILITÀ
DEL
COMMERCIALISTA
CANCELLATO
DALL'ALBO**

- La Cassazione, nella sentenza 9.01.2026, n. 5049, ha applicato gli arresti domiciliari al commercialista indagato per associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali, benché il professionista si sia cancellato dall'albo e dall'elenco dei revisori dei conti: il pericolo di reiterazione del reato, infatti, resta concreto e attuale perché la circostanza costituisce un ostacolo soltanto formale, facilmente aggirabile, e non preclude al commercialista di mettere le sue competenze al servizio del crimine come ha fatto in passato, almeno secondo i PM.

**COMPENSO
DELL'AMMINISTRA-
TORE DI
CONDominio
CON IVA**

- Secondo la Cassazione (ordinanza n. 14428/2025), il compenso dell'amministratore di condominio è assoggettabile all'Iva, trattandosi di attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati, rientrante tra le prestazioni di servizi di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/1972, e non di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo specificato deve quindi essere considerato come già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti.